



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

12/7/2023

23/105/CU04/C15

***POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI D'INGRESSO  
LEGALE IN ITALIA DEI LAVORATORI STRANIERI PER IL TRIENNIO 2023-2025***

*Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50,*

***Punto 4) o.d.g. Conferenza Unificata***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

- di prevedere un incremento delle quote complessive di lavoratori stranieri di cui all'art. 5;
- che vi sia una preventiva condivisione dell'annunciata bozza di circolare attuativa di cui all'art. 9;

La Conferenza evidenzia, altresì, che sarebbe opportuno, ai fini della determinazione delle quote di ingresso di lavoratori stranieri, tenere conto delle professionalità di cui necessitano i singoli territori.


Infine, si riportano in allegato le osservazioni e le proposte emendative della Provincia autonoma di Trento.

Roma, 12 luglio 2023

## CONSIDERAZIONI E PROPOSTE EMENDATIVE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Condividendo l'impianto complessivo del decreto e apprezzando la programmazione triennale ai fini di una certezza circa i settori coinvolti e le tempistiche di apertura della presentazione delle domande, si ritiene rilevante rappresentare alcune considerazioni da tradurre in emendamenti, da specificare nella circolare o da considerare in future programmazioni o in modifiche della programmazione in oggetto:

- Art. 2 comma 1 lettera a): comprendendo l'urgenza del presente provvedimento, profuturo è necessario che, nella definizione delle esigenze di lavoratori stranieri che siano effettivamente coerenti con le capacità di accoglienza ed inserimento nelle comunità locali nonché di assorbimento del tessuto sociale e produttivo, oltre che le parti sociali e le associazioni datoriali di categoria, vengano adeguatamente e preventivamente coinvolte le Regioni e le Provincie autonome in coerenza con l'art. 21 comma 4 ter del testo unico;
- in quest'ottica è anche importante che le singole realtà territoriali possano eventualmente escludere alcuni settori individuati dalla programmazione dei flussi di ingresso (già a partire da questo decreto) per i quali non hanno individuato esigenze da soddisfarsi tramite l'ingresso di lavoratori stranieri (per l'andamento del mercato locale, la presenza di lavoratori locali professionalmente preparati o per valutazioni di tipo economico-sociale) sempre in analogia con quanto previsto dal predetto art. 21 comma 4 ter;
- Art. 6: al fine di garantire omogeneità di trattamento su tutto il territorio nazionale e chiarezza nelle aspettative dei datori di lavoro e di evitare dubbi interpretativi si propone che nella circolare di cui all'art. 9 comma 3 siano specificati i codici ateco relativi ai settori interessati dalla programmazione (es. specificare se si tratta del settore industria meccanica e alimentare oppure se si intende anche "riparazioni di autoveicoli" e, rispettivamente, "commercio ingrosso o dettaglio alimentare" – escludendo invece altri settori commerciali; elettricisti ed idraulici rientrerebbero nei codici ateco del settore edile);
- Sempre per evitare dubbi interpretativi, nella circolare è necessario ribadire che il possesso della Cqc europea sia requisito di ammissibilità della istanza;
- art. 6 comma 4: valutare la possibilità di estendere l'ingresso anche a lavoratori stagionali e, relativamente alla lettera a), di non limitare l'ingresso ai discendenti di cittadini italiani residenti in Venezuela (per includere gli altri Paesi di forte emigrazione italiana);
- art. 6 comma 4: il richiamo ai settori del comma 1, non previsto finora nei decreti flussi annuali, sembra particolarmente limitante per l'ingresso di discendenti di emigrati italiani anche in considerazione del numero limitato di quote stabilite (100 all'anno);
- art 6 comma 4 lettera c) si rappresenta la delicatezza di estendere la possibilità di ingresso non solo a lavoratori addetti all'assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza – art 30 bis regolamento - cd badanti (il cui fabbisogno può essere "certificato" da uno stato di parziale/totale non autosufficienza) ma in generale ai collaboratori domestici; è in ogni caso necessario chiarire in circolare che anche per tali lavoratori deve essere effettuata la preventiva verifica di disponibilità presso i centri per l'impiego e acquisita l'asseverazione dei professionisti incaricati



anche con riferimento all'effettivo fabbisogno del datore di lavoro; è inoltre importante la fissazione di una soglia di reddito adeguata (evitando la possibilità di raggiungere tale reddito anche con contributi da parte di altri familiari o con fonti di reddito non da lavoro quali sostegni di contrasto alla povertà, ammortizzatori sociali quali cassa integrazione, Naspi, ecc) e auspicabilmente un limite massimo di domande di ingresso di stranieri come colf per datore di lavoro;

- art. 7 comma 4: anche in relazione alla durata pluriennale del decreto, si suggerisce di valutare una formula aperta per la riserva di quote a organizzazioni che dovessero sottoscrivere in futuro apposito protocollo di impegno a sovrintendere alla conclusione del procedimento di assunzione;
- art. 9 è opportuno che, almeno in circolare, sia chiarito che la documentazione per la verifica presso i centri per l'impiego (quando necessaria) e l'asseverazione/attestazione delle organizzazioni datoriali firmatarie dei protocolli appositi siano preventive alla domanda e che la loro assenza o redazione in data successiva alla domanda stessa costituiscano motivi di inammissibilità della domanda (in relazione alla istruttoria in stesso ordine cronologico delle istanze e della loro concorrenza rispetto al totale delle quote disponibili che non consentono con certezza l'accoglimento le richieste).

Proposte emendative:

- art. 4 comma 1 lettera c) periodo da "e conseguente ... tali attività" sembra riferirsi a casistica diversa da quella indicata nel resto della lettera e non conseguenza della fattispecie di cui all'art. 23 del testo unico; si suggerisce di enucleare separatamente il criterio relativo a apolidi, rifugiati ecc.;
- art. 6 dopo il comma 1 è inserito un nuovo comma "*Le singole Regioni e Province autonome possono comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza ai Ministeri di cui all'art. 9 comma 3, ai fini di cui all'art. 21 comma 4 ter del Testo Unico, settori di cui al comma 1 per i quali non rilevano fabbisogni sul proprio territorio che possono essere soddisfatti adeguatamente con le modalità del presente decreto e ne danno adeguata pubblicità sul proprio sito istituzionale*";
- art. 6 comma 4 togliere le parole "non stagionale" (al fine di estendere la possibilità di ingresso anche a lavoratori stagionali);
- art. 6 comma 4 lettera a):
  - ipotesi a) togliere le parole "in Venezuela" (consentendo l'ingresso di lavoratori di origine italiana residenti in qualsiasi paese straniero);
  - ipotesi b) sostituire le parole "in Venezuela" con le parole "in Paesi del Sud America" (per includere altri Paesi di forte emigrazione italiana nella medesima area geografica del Venezuela);
  - ipotesi c) sostituire le parole "in Venezuela" con le parole "in Venezuela e Argentina" (per includere almeno un altro Paesi di forte emigrazione italiana nella medesima area geografica del Venezuela);
- art. 8 comma 2 le parole "delle quote decorrono" sono sostituite dalle parole "delle quote di cui al comma precedente, decorrono rispettivamente, "

Roma, 12 luglio 2023

